

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato Zanettin

Disposizioni in materia di riconoscimento e tutela degli studenti ad alto potenziale cognitivo. Adozione di misure didattiche a supporto di tali studenti. Formazione del personale scolastico.

ONOREVOLI COLLEGHI! La presente proposta di legge è volta ad introdurre disposizioni normative a tutela degli studenti ad alto potenziale cognitivo (o gifted o plusdotati), ovvero studenti che manifestino o abbiano le potenzialità di una capacità di apprendimento più rapida, ad un livello di molto superiore rispetto a quello dei coetanei. Si tratta di un tema che è già stato oggetto della risoluzione Parlamentare n. 7-01418 del 12 dicembre 2017 presso la VII Commissione a firma degli Onorevoli Palmieri, Baldelli e Crimi.

Il tema dell’inclusione scolastica e della tutela e valorizzazione dell’alunno plusdotato è di particolare importanza.

Infatti, l’Italia è tra i pochissimi Paesi in Europa a non essersi ancora uniformato alle molteplici sollecitazioni formulate dalle Istituzioni dell’Unione Europea volte alla tutela e alla valorizzazione degli studenti plusdotati fin dai primi anni di scolarità. In particolare vi è stata la raccomandazione n. 1248/94 del Consiglio d’Europa sull’istruzione dei bambini ad alto potenziale cognitivo che ha evidenziato che tali alunni *“dovrebbero beneficiare di condizioni di insegnamento appropriate che permettano loro di valorizzare pienamente le loro possibilità nell’interesse proprio e della società. Nessun Paese può effettivamente permettersi di sprecare il talento e non identificare in tempo ogni potenziale intellettuale o di altro tipo sarebbe uno spreco di risorse umane. Ciò richiede gli strumenti giusti.”*

Sullo stesso tema è intervenuto anche il Comitato Economico e Sociale Europeo che, nella 486a Sessione Plenaria del 16-17.01.2013, ha reso il parere *“Liberare il potenziale dei bambini e dei giovani con alte abilità intellettuali nell’Unione Europea”*.

Da ultimo il Parlamento Europeo, con il recente Avviso ai Membri del 26.02.2017, emesso a seguito di una petizione presentata da un avvocato italiano, ha sottolineato che l'Unione incoraggia gli Stati Membri ad emanare un sistema di istruzione inclusiva che soddisfi anche i bisogni degli alunni plusdotati, che hanno necessità sicuramente peculiari. D'altra parte gli altri Paesi Europei già dispongono di una programmazione speciale per tali studenti.

Non è un tema caro solo all'Europa: negli Stati Uniti l'identificazione di questi alunni avviene nelle scuole fin dai primi anni di scolarizzazione e gli studenti plusdotati vengono direttamente inseriti in programmi speciali ove viene elaborato un percorso personalizzato per ciascuno di loro.

Va sottolineato come molti studi abbiano dimostrato che il mancato riconoscimento precoce degli alunni ad alto potenziale cognitivo possa causare misdiagnosi di ADHD (disturbo dell'attenzione), di depressione o di spettro autistico, e come talvolta per cercare di curare una patologia in realtà inesistente si sia arrivati perfino alla somministrazione di farmaci.

Tutto questo potrebbe essere evitato con l'adozione di percorsi scolastici adeguati.

Gli studenti ad alto potenziale cognitivo che non vengono riconosciuti e supportati a scuola sono anche destinati ad un precoce abbandono scolastico. Si tratta, secondo alcune rilevazioni operate da ricerche americane, di una percentuale compresa tra l'8 ed il 17%. Il tema è di sicuro rilievo per l'Italia posto che siamo chiamati dagli obiettivi di "Europa 2020", fissati dalla Commissione Europea, a diminuire la soglia di abbandono scolastico precoce nel limite del 10% entro il 2020.

Ridurre il tasso di abbandono scolastico nei ragazzi plusdotati aiuterebbe dunque l'Italia ad abbassare tale soglia.

Gli studenti plusdotati, secondo le principali Associazioni Italiane che si occupano del tema, sono il 5%, quindi in Italia vi sono circa 430.000 alunni ad alto potenziale cognitivo. Si tratta dunque di una percentuale rilevante e meritevole di attenzione.

Anch'essi hanno bisogno di un approccio differenziato in ambito scolastico, così come è consentito ai bambini (affetti da dislessia, disgrafia, discalculia e disortografia) tutelati dalla normativa sui disturbi specifici di apprendimento. Tali bambini, stando ai dati riportati dal MIUR, sono circa il 3-5% della popolazione scolastica. Essi dunque rappresentano un numero uguale se non inferiore rispetto agli studenti plusdotati.

Agli alunni ad alto potenziale cognitivo devono dunque essere assicurate le giuste misure curriculari specificamente individuate per loro. Sicuramente l'esistente disciplina formulata per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali non può fornire un punto di riferimento: la plusdotazione è infatti una condizione ben diversa da quella che caratterizza i giovani con disturbi o difficoltà di apprendimento.

Gli alunni plusdotati dovrebbero altresì poter beneficiare di un salto di classe aggiuntivo rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti. Si pensi che negli Stati Uniti sono concessi molteplici salti di classe.

In altri termini l'assenza di una specifica disciplina sulla tutela dell'alto potenziale cognitivo a scuola non permette l'individuazione ed il sostegno agli studenti plusdotati né l'adeguata formazione di docenti e di operatori del settore né la possibilità di flessibilità organizzativa in relazione alle esigenze cognitive, emozionali e sociali degli alunni APC.

A questi principi si ispira la presente proposta di legge che mira: al riconoscimento e alla tutela degli alunni ad alto potenziale cognitivo; a garantire loro una adeguata e stimolante formazione e istruzione attraverso l'inclusione scolastica e il sostegno allo sviluppo delle loro peculiarità; a promuovere l'adozione di percorsi scolastici personalizzati tenendo conto delle attitudini e dei bisogni del singolo per garantirne la tutela dell'equilibrio psicofisico; alla previsione di percorsi formativi specifici per il personale docente nella gestione dell'alunno APC; alla riduzione del tasso di abbandono scolastico precoce.

La presente proposta di legge, all'art. 1, riconosce e definisce gli studenti ad alto potenziale cognitivo o gifted o plusdotati. Le finalità perseguite dalla legge sono, in tale senso, individuare nel diritto per gli alunni plusdotati allo sviluppo delle pari opportunità di formazione e istruzione, allo sviluppo del potenziale, all'incoraggiamento del successo scolastico, alla riduzione del sottorendimento, alla diminuzione del tasso di abbandono scolastico precoce e alla tutela dei bisogni relazionali ed emozionali. L'attuazione di tali finalità avviene attraverso l'identificazione precoce di tali alunni, l'adozione di percorsi didattici adeguati, la formazione degli insegnanti e la comunicazione e collaborazione tra scuola, specialisti e famiglie.

L'art. 3 disciplina le figure professionali che possono eseguire la valutazione degli studenti plusdotati, dando rilevanza alla comunicazione tra scuola e famiglia sull'esito di tale valutazione.

L'art. 4 istituisce la figura del referente scolastico per l'alto potenziale cognitivo che deve essere individuato in tutte le istituzioni scolastiche. L'articolo definisce la formazione e il ruolo di questa figura.

L'articolo 5 disciplina il percorso formativo della e nella scuola. Viene disposta la formazione degli insegnanti e dello psicologo scolastico sul tema. E' altresì disciplinata l'introduzione di un esame curriculare sulla plusdotazione per i corsi di laurea universitari i cui laureati, quando entreranno nel mondo del lavoro, dovranno occuparsi di bambini e ragazzi. Un esame curriculare sul tema viene previsto anche nelle scuole di specializzazione in pediatria, psichiatria e neuropsichiatria infantile.

L'art. 6 dispone la possibilità di un ulteriore salto di classe per gli studenti APC rispetto ai salti già previsti dalle norme vigenti.

L'art. 7 disciplina le misure didattiche da adoperare per gli alunni ad alto potenziale cognitivo. In particolare viene richiesta la predisposizione di piani didattici personalizzati. Tali piani prevedono l'adozione di una o più misure didattiche quali: frequenza di una o più materie in una classe superiore, arricchimento, approfondimento e ampliamento del programma in una o più discipline, adoperando stili di apprendimento e opportunità di studio individuali. È prevista anche la possibilità di adottare gruppi di lavoro e di studio differenziati. Per la predisposizione di tali piani didattici personalizzati la scuola si può avvalere anche della collaborazione di figure professionali che si occupano di plusdotazione. Le misure didattiche applicate devono essere monitorate al fine di valutare nel tempo l'efficacia delle stesse.

L'art. 8 contiene le disposizioni di attuazione.

L'art. 9 disciplina le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome.

L'art. 10 è costituito dalla clausola di invarianza finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

(Finalità)

1. La presente legge è finalizzata al riconoscimento, alla valorizzazione e alla tutela dei soggetti con alto potenziale cognitivo dei quali si propone di:
 - a) Comprendere e soddisfarne i bisogni relazionali ed emozionali;
 - b) Garantirne il diritto di pari opportunità di formazione e istruzione;
 - c) Promuoverne lo sviluppo delle potenzialità;
 - d) Incoraggiarne il successo scolastico;
 - e) Ridurne il sottorendimento;
 - f) Diminuirne il tasso di abbandono scolastico precoce.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso:
 - a) L'identificazione precoce degli studenti ad alto potenziale cognitivo;
 - b) L'adozione di percorsi didattici adeguati in favore degli stessi;
 - c) La formazione degli insegnanti affinché riconoscano, aiutino e stimolino gli studenti ad alto potenziale cognitivo;
 - d) La collaborazione e la comunicazione tra scuola, insegnanti, specialisti e genitori, per tutelare e promuovere le esigenze e i bisogni degli studenti ad alto potenziale cognitivo.
3. La verifica dell'alto potenziale cognitivo deve comunque intervenire secondo i criteri scientifici accreditati dalla letteratura ad opera delle figure professionali di cui all'art. 3 comma I della presente legge.

ART.2

(definizione di soggetto ad alto potenziale cognitivo)

1. Ai fini della presente legge per soggetto ad alto potenziale cognitivo o gifted o plusdotato si intende l'alunno o lo studente che nel corso degli studi abbia manifestato o abbia le potenzialità di manifestare, in una o più aree, una maggiore e

più veloce capacità di apprendimento e un precoce raggiungimento di livelli specifici di competenze e conoscenze rispetto a quello dei coetanei e/o degli studenti di pari grado di scolarizzazione.

ART.3

(Riconoscimento)

1. La scuola e lo psicologo scolastico comunicano alla famiglia dei soggetti con presunto alto potenziale cognitivo l'opportunità di procedere a una specifica valutazione dell'accertamento di tale potenziale.
2. La valutazione è effettuata, anche su iniziativa della famiglia, da neuropsichiatri infantili, da psichiatri ovvero da psicologi, che abbiano conseguito una formazione specifica in materia di alto potenziale cognitivo all'esito di un tirocinio annuale, ovvero che possano dimostrare di essersi occupati della materia a livello professionale o scientifico con pubblicazioni e/o attività pubblicistica da almeno due anni.
3. La valutazione viene eseguita presso il Servizio Sanitario Nazionale ovvero presso le Associazioni presenti nel territorio della Comunità Europea che si occupano dell'alto potenziale cognitivo ovvero presso strutture private gestite dalle figure professionali di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro della Salute, con proprio decreto adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento volto a definire i titoli e i requisiti necessari per l'accreditamento delle Associazioni e delle strutture private che possono eseguire le valutazioni di cui ai precedenti commi.
5. L'esito della valutazione viene comunicato alla famiglia e, in accordo con essa, alla scuola alla quale lo studente appartiene.
6. La famiglia può consegnare alla scuola la valutazione dell'alto potenziale cognitivo effettuata su propria iniziativa secondo i criteri di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

ART. 4

(referente scolastico per l'alto potenziale cognitivo)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021 in ciascun istituto scolastico di ogni ordine e grado è individuato un insegnante con la mansione di referente per l'alto potenziale cognitivo che opera per l'individuazione dei possibili soggetti ad alto potenziale cognitivo, che verranno valutati dagli specialisti di cui all'art. 3, comma 2 della presente legge.
2. Il referente per l'alto potenziale cognitivo partecipa a corsi di aggiornamento, per una durata minima di 20 ore per il primo anno e di 15 ore per gli anni successivi, tenuti dalle Università o dalle Associazioni presenti sul territorio della Comunità Europea che si adeguano ai criteri di formazione sull'alto potenziale cognitivo condivisi dalla comunità scientifica. Al termine dei corsi di aggiornamento viene rilasciato, previo esame di verifica, il certificato di acquisizione delle competenze.
3. Il referente per l'alto potenziale valuta, di intesa con la famiglia, se far frequentare del soggetto con alto potenziale cognitivo una o più discipline in una classe superiore a quella frequentata. Egli inoltre predispone per tali studenti programmi di apprendimento personalizzati.
4. Il referente vigila anche sulla formazione permanente degli insegnanti che appartengono alla scuola.

ART. 5

(Formazione del personale)

1. Tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, e lo psicologo scolastico partecipano a corsi di formazione obbligatoria sull'alto potenziale cognitivo con un minimo di 10 ore per il primo anno e 5 ore per gli anni successivi, al fine di acquisire le competenze per individuare precocemente la plusdotazione e applicare le opportune misure didattiche di cui all'art. 7 della presente legge. Tali corsi sono tenuti dalle Università o dalle Associazioni presenti nel territorio della Comunità Europea che si occupano

di alto potenziale cognitivo, adeguandosi ai criteri di formazione condivisi dalla comunità scientifica. Al termine dei corsi, i docenti degli stessi effettuano verifiche sull'avvenuta acquisizione delle competenze oggetto del programma dei corsi.

2. A decorrere dall'anno accademico 2020-2021 viene istituito almeno un esame curriculare che tratti anche il tema dell'alto potenziale cognitivo presso:
 - a) i Corsi di laurea universitari: psicologia, scienze dell'educazione, servizio sociale e politiche sociali, matematica, lettere classiche e moderne;
 - b) le scuole di specializzazione in medicina: di pediatria, psichiatria, neuropsichiatria infantile.

ART. 6

(Salto di classe)

1. Oltre a quanto statuito nelle norme in vigore, il soggetto certificato ad alto potenziale cognitivo nel corso del percorso scolastico può, previa idoneità conseguita mediante apposito esame, iscriversi a classi successive a quella per la quale possiede il titolo di ammissione.

ART. 7

(Misure didattiche)

1. All'inizio di ciascun anno scolastico e in accordo con la famiglia per gli studenti ad alto potenziale cognitivo vengono predisposti piani didattici personalizzati, nei quali si tiene conto di bisogni individuali, interessi e attitudini.
2. I piani didattici personalizzati prevedono l'eventuale combinazione di: frequenza per una o più materie in una classe superiore; arricchimento, approfondimento e ampliamento del programma, in una o più discipline, previsto per l'anno scolastico frequentato dallo studente; uso di stili di apprendimento e opportunità di studio individuale.
3. Nel piano didattico si tiene conto anche dei bisogni relazionali ed emozionali degli studenti.

4. Per gli studenti ad alto potenziale cognitivo che presentano anche caratteristiche rientranti nella normativa relativa ai Bisogni Educativi Speciali vengono disposti piani didattici personalizzati che tengono conto di tutte le particolarità dello studente e di tutte le valutazioni presentate.
5. La scuola può prevedere gruppi di lavoro e di studio che comprendano studenti ad alto potenziale cognitivo appartenenti alla stessa classe oppure a classi diverse.
6. Le misure didattiche applicate nei programmi didattici personalizzati devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutare l'adeguatezza e l'efficacia delle stesse in relazione alla posizione del singolo studente.
7. Per la redazione dei piani didattici personalizzati e per il successivo monitoraggio delle misure didattiche applicate, la scuola può avvalersi, anche a richiesta della famiglia, della collaborazione delle figure professionali di cui all'art. 3 comma 2 o delle associazioni che si occupano di alto potenziale cognitivo certificate ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art.2.

ART. 8

(Disposizioni di attuazione)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'istruzione, università e ricerca
2. Si provvede entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ad emanare linee guida per la disposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi.

ART. 9

(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della stessa legge.

ART. 10

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.